



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio IX - Ambito territoriale di Rieti

Ufficio X - Ambito territoriale di Viterbo

CONTRATTO DECENTRATO DI SEDE DEFINITIVO N. 2/2022

PREMESSA

1. Il presente contratto - ai sensi del protocollo d'intesa del 28 dicembre 2017 concernente l'individuazione delle sedi di contrattazione integrativa nel MI - riguarda il personale in servizio nell'anno 2019 presso l'U.S.R. per il Lazio - Ufficio IX - Ambito Territoriale di Rieti e Ufficio X - Ambito Territoriale di Viterbo.
Si prende atto dell'attestazione del MEF - Ufficio Centrale di Bilancio presso il M.I., con visto n. 54 del 5 maggio 2022, di avvenuto superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo dell'ipotesi di contratto integrativo di sede sottoscritto il 7 aprile 2022, e del conseguente invito a voler procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto e ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013.
2. Per l'individuazione dei destinatari dei compensi oggetto del presente accordo, si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 del C.C.N.I. di Amministrazione n. 1/2022 relativo al Fondo di Risorse Decentrate (ex FUA) anno 2019, sottoscritto in data 7 febbraio 2022.
3. Con il presente contratto sono definiti i criteri e le modalità per la gestione delle risorse afferenti al Fondo di Risorse Decentrate (ex FUA), destinate alla contrattazione di sede, secondo quanto previsto dalle premesse e dagli artt. 3, 4, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del citato contratto.
4. Le parti convengono, in linea con le previsioni del CCNL, di finalizzare le risorse finanziarie a carico del Fondo di Risorse Decentrate (ex FUA), destinate alla contrattazione integrativa di sede, all'incentivazione del personale sulla base dei criteri individuati negli articoli che seguono.

ART. 1

- a) L'Ufficio I dell'U.S.R. per il Lazio, con la nota prot. n. 11572 del 28/03/2022, destina alla retribuzione di produttività (art. 2 C.C.N.I. n. 1/2022) del personale in servizio nell'anno 2019 - per complessive n. 16 unità di personale così ripartito: n. 10 unità presso l'Ufficio IX - Ambito territoriale di Rieti e n. 6 unità presso l'Ufficio X - Ambito territoriale di Viterbo - risorse finanziarie pari a complessivi € 39.942,00 L.S. (€ 30.099,43 L.D.), oltre ad una quota di € 1.481,48 L.S. (€ 1.116,41 L.D.) da attribuire al personale non vedente addetto al Centralino Telefonico - n. 1 unità presso l'Ufficio IX - Ambito territoriale di Rieti, in rapporto al servizio prestato, indipendente da quello individuato in base agli artt. da 6 a 12 del C.C.N.I.
- b) Sulla base delle unità di personale in servizio rispettivamente presso l'Ufficio IX e l'Ufficio X, la ripartizione delle risorse destinate alla produttività individuale assegnate ai due Uffici è la seguente:

Ufficio sede di contrattazione integrativa decentrata	Unità di personale destinataria della produttività individuale	Importo complessivo per la contrattazione di sede (L.S.)	Importo complessivo per la contrattazione di sede (L.D.)
Uff. IX - A.T. Rieti	10	24.963,75	18.812,14
Uff. X - A.T. Viterbo	6	14.978,25	11.287,29
Totale	16	39.942,00	30.099,43

ART. 2

Relativamente alla performance individuale, come indicato dall'art. 9 del C.C.N.I. n. 1/2022, e alla differenziazione del premio individuale, come indicato dall'art. 10 dello stesso C.C.N.I., il Dirigente di ogni sede procede secondo le seguenti modalità.

1. In attuazione dell'articolo 78 del C.C.N.I. 12 febbraio 2018 del Comparto Funzioni centrali - triennio 2016/2018, in un range compreso tra il 5% e il 20% dei dipendenti inseriti nella classe di merito > 85 sino a 100 punti è destinata la maggiorazione del premio individuale correlato alla performance individuale.

2. La maggiorazione è individuata nel 30% del valore medio pro-capite scaturente dalla risorsa di cui all'art. 9 del C.C.N.I. n. 1/2022 e il numero di unità di personale di cui all'art. 6, comma 4 del C.C.N.I. n. 1/2022, pari a € 748,91 (€ 564,37 lordo dipendente).

3. A parità di range di valutazione tra > 85 sino a 100 punti si applica, quale titolo di preferenza, il maggior punteggio ottenuto nella valutazione complessiva.

4. A parità di valutazione complessiva si applica, quale ulteriore titolo di preferenza, la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (di cui alla sezione 2 della scheda di valutazione prevista dal Sistema).

5. A parità dei valori di cui ai commi 2, 3 e 4, si applica, quale titolo di preferenza, il maggior numero di giorni di servizio nel corso dell'anno 2019 (su base annua di 360 giorni) al netto dei seguenti periodi di assenza:

- a) periodo per cessazione dal servizio a qualsiasi titolo;
- b) periodo precedente all'assunzione in ruolo nel corso dell'anno 2019;
- c) periodo precedente al provvedimento di comando in entrata nel corso dell'anno 2019. In tale fattispecie rientra anche, e non va, pertanto, considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale che cessa dal relativo comando nel corso dell'anno 2019 ed è assegnato ad altro Ufficio del Ministero;
- d) periodo successivo al provvedimento di comando in uscita nel corso dell'anno 2019. In tale fattispecie rientra anche, e non va, pertanto, considerato, il periodo di servizio reso presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dal personale assegnato a detti Uffici con relativo provvedimento di comando nel corso dell'anno 2019;
- e) periodo di assenza per aspettativa senza assegni;
- f) periodo di congedo continuativo o frazionato di cui al d.lgs 26 marzo 2001, n° 151 - art. 42, comma 5.

6. Oltre ai titoli di preferenza dei precedenti commi, si individua quale ulteriore ultimo titolo di preferenza il numero dei giorni effettivamente lavorati.

7. La maggiorazione si aggiunge a quanto individuato con il successivo art. 11 del C.C.N.I. n. 1/2022.

ART. 3

Le parti convengono che la percentuale del personale destinatario della maggiorazione del premio individuale prevista dall'art. 10 del C.C.N.I. n. 1/2022 è determinata nel 20% dei dipendenti inseriti nella classe di merito > 85 sino a 100 punti in ciascuna sede.

ART. 4 All'esito delle operazioni di cui all'art.10 del C.C.N.I. n. 1/2022, la risorsa residuale è destinata alla performance individuale.
Sulla base del punteggio conferito in sede di valutazione, il personale è inserito nelle seguenti classi cui è associato, in termini percentuali, il peso della retribuzione relativo alla performance individuale. I distinti compensi individuali sono determinati sulla base del numero di unità di personale inserite in ciascuna classe di punteggio:

- 1) > 85 sino a 100 punti 100%
- 2) > 74 sino a 85 punti 90%
- 3) > 50 sino a 74 punti 80%
- 4) > 10 sino a 50 punti 70%
- 5) sino a 10 punti 0%

Il personale inserito nella quinta classe di valutazione non percepisce alcun compenso.

Ogni Dirigente provvederà a comunicare a ciascun dipendente le retribuzioni per la performance organizzativa, per la performance individuale e per la maggiorazione della performance individuale.

- ART. 5
1. Il Dirigente dell'Ufficio IX - A.T. di Rieti e il Dirigente dell'Ufficio X - A.T. di Viterbo, provvederanno, ognuno per il proprio Ufficio di competenza, a fornire alle OO.SS. territoriali l'elenco degli importi attribuiti, omettendo, sulla base della normativa vigente in tema di privacy, i nominativi dei beneficiari.
 2. Qualora insorgano controversie si applica la previsione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, citato al punto 10 della premessa al C.C.N.I. n. 1/2022 e le vigenti disposizioni contrattuali e di legge che disciplinano la materia.

Rieti-Viterbo, 12 maggio 2022

PARTE PUBBLICA

Dirigente Dott. Michele Donatucci





Dirigente Dott. Daniele Peroni



RSU


Mei Paola in quiescenza dal 01/05/2022

Rapino Giulia 


Volpi A. Maria 


OO.SS. TERRITORIALI

F.P. CGIL 

CISL F.P. 

UIL P.A. 

CONFSAI UNSA 

CONFINTESA FP. 

FLP 